



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 DEL 18/12/2018

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N.219/2017, NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno duemiladiciotto , il giorno diciotto , del mese di Dicembre , alle ore 13:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	A
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 260 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta in data 07/12/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/12/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 Dott RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 14/12/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 260

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 260 del 07/12/2018

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N.219/2017, NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

Assessore competente: ANTONIOLI VALERIA

Settore proponente: SETTORE 03

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata in G.U. in data 16/01/2018 in vigore dal 31/01/2018;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1, della succitata legge che stabilisce:

che ogni persona maggiorenne, capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale e futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

che il disponente può nominare nelle DAT o con atto successivo, da allegare alle medesime, un fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere che lo rappresenti e ne faccia le veci nelle relazioni coi medici e con le strutture sanitarie;

che il fiduciario, che accetta la nomina con la sottoscrizione delle DAT o dell'atto successivo, deve riceverne una copia e può, inoltre, rinunciare alla nomina con atto scritto che comunica al disponente che, a sua volta, con atto scritto da allegare alle DAT, può revocare l'incarico

precedentemente affidato;

RILEVATO che il comma 6 del richiamato art. 4, attribuisce all'Ufficiale di Stato Civile competenza sul ricevimento, conservazione e registrazione delle DAT che devono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata, consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o presso le strutture sanitarie qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 7 del medesimo articolo;

PRESO atto che: all'Ufficiale di Stato Civile la legge non attribuisce alcuna competenza in materia di formazione dell'atto pubblico e dell'autentica di firma delle scritture private aventi per oggetto le DAT;

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

VISTA la Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. 15100 area 3 a cura del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Ministero dell'Interno, con la quale vengono fornite le seguenti prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n. 2019/2017:

- 1) l'ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficio non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i requisiti formali per la consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune, e a riceverla;
- 3) all'atto di consegna l'Ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio;
- 4) la norma non istituisce un nuovo registro dello stato civile, rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma n.1-4 bis, R. D. 9 luglio 1939, n. 1238; pertanto l'Ufficiale dello Stato Civile deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e susseguenti modificazioni;
- 5) Considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale di Stato Civile secondo il criterio di residenza del disponente va assicurato il costante raccordo organizzativo con l'ufficio anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comune, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti o revoche delle stesse;
- 6) Quanto alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si resta in attesa della preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, della Legge 27/12/2017 n. 205, il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali;

CON riferimento all'art. 4 della succitata circolare ministeriale, l'art. 1 comma 418 della Legge 205/2017 stabilisce che "è istituita presso il Ministero della Salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona

maggiormente e capace di intendere e di volere, in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”;

VISTO, a tale proposito, anche il parere del Consiglio di Stato in data 18/07/2018 n. 1991 in merito ai quesiti sottoposti dal Ministero della Salute relativamente alla applicazione della Legge 219/2017 con particolare riferimento all'istituzione della banca dati nazionale prevista dal comma 418 dell'art. 1 della legge 205/2017;

RITENUTO, nelle more della costituzione della Banca Dati Nazionale, di non dovere istituire un nuovo registro per la raccolta delle DAT, oltre a quelli contemplati dalla vigente normativa in materia di Stato Civile;

VISTO il documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (**Allegato A**) con il quale vengono fornite agli uffici le disposizioni per l'applicazione della normativa nazionale e le modalità di conservazione delle DAT depositate;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- di prendere atto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 1/2018 in attuazione della legge 219/2017;
- di approvare le disposizioni attuative contenute nell'**Allegato A**, individuando nei Servizi demografici (Stato Civile) l'ufficio cui demandare la tenuta dell'elenco cronologico DAT;
- di autorizzare l'Ufficio di Stato Civile ad attuare, per quanto di competenza, le disposizioni ministeriali già emanate in materia di DAT, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in materia e secondo le indicazioni di cui all'allegato "A" del presente provvedimento che qui si approva;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)